

**COMUNE DI CAIOLO**  
**Provincia di Sondrio**



**ORIGINALE**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 39 Reg. Deliberazioni

**OGGETTO: Approvazione Regolamento della Commissione per il Paesaggio.**

L'anno 2014 addì **DICIOTTO** del mese di **DICEMBRE** – alle ore **19.30** – nella sede comunale Previo recapito degli inviti, avvenuto nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione straordinaria urgente di prima convocazione.

All'appello nominale risultano presenti in aula:

Cognome e nome	Pr.	Ass.
PIRANA GIUSEPPE	X	
PARUSCIO ALDO	X	
BRUSEGHINI MONICA	X	
MOVIGLIATTI MASSIMO	X	
BERNARDARA ELEONORA	X	
FARINA PRIMAVERA	X	
CARNINI YURI ANGELO	X	
BRANCHINI GIANMARIO	X	
BERNARDARA VANESSA	X	
BIANCHINI PIETRO	X	
MOSTACHETTI ARNALDO	X	

Assiste il segretario Comunale **Pansoni Dr.ssa Annalisa**

Il Sig. Pirana Giuseppe nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la trattazione dell'oggetto sopraindicato

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- il comma 1 dell'art. 81 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 "Legge per il governo per il territorio" prevede che "ogni Ente locale titolare, ai sensi dell'art. 80, di funzioni amministrative riguardanti l'autorizzazione paesaggistica e irrogazione delle relative sanzioni, istituisce e disciplina una commissione per il paesaggio avente i requisiti di organizzazione e di competenza tecnico scientifica dettati dalla Giunta Regionale";
- l'art. 146, comma 6, del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, dispone che "gli enti destinatari delle deleghe dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia";
- al fine di ottemperare alle prescrizioni stabilite dal sopraccitato art. 146, comma 6, questo Comune intende procedere ad istituire ai sensi dell'art. 81 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 la Commissione per il paesaggio, organo tecnico consultivo che esprime pareri obbligatori, non vincolanti, in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza del Comune, nonché al giudizio di impatto paesaggistico previsto dalla PTR -Piano Paesaggistico Regionale approvato con DCR n. VII/ 951 del 19 gennaio 2010

RICORDATO, in particolare, che gli Enti locali titolari delle funzioni amministrative paesaggistiche devono trasmettere alla Giunta Regionale la documentazione relativa alla istituzione, disciplina e nomina della Commissione per il Paesaggio nonché gli atti dai quali risulti l'individuazione della struttura tecnica o della specifica professionalità cui sono assegnati i compiti di istruttoria tecnico - amministrativa delle richieste di autorizzazione paesaggistica;


RICORDATO altresì che la Regione provvederà alla valutazione della documentazione trasmessa ai fini di verificarne la corrispondenza ai criteri stabiliti in coerenza con quanto previsto dall'art. 146, comma 6 del D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63;

EVIDENZIATO che solo a conclusione positiva della suddetta verifica verrà predisposto dalla Regione medesima l'elenco degli Enti riconosciuti idonei all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, che potranno, conseguentemente continuare ad esercitare le funzioni paesaggistiche loro attribuite;

RICHIAMATE le proprie deliberazioni consiliari n. 34 del 26.11.2014, esecutiva, e n. 37 assunta in data odierna, immediatamente esecutiva, con le quali il Comune di Caiolo ha esercitato la facoltà di recesso unilaterale dal Servizio Tecnico Unico, trasferito all'Unione delle Orobie, nonché il recesso dall'Unione delle Orobie e che pertanto dal 1.1.2015 provvederà ad esercitare le funzioni precedentemente svolte tramite Unione con convenzione con la Comunità Montana di Sondrio;

RITENUTO pertanto la necessità di procedere alla approvazione del regolamento disciplinante la Commissione per il paesaggio, tenuto conto dello schema trasmesso dalla Regione Lombardia in data 26.06.2014;


PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio tecnico, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;



Con voti 11 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, essendo 11 i consiglieri presenti e votanti

### **DELIBERA**

- 1- Di approvare il regolamento della Commissione per il paesaggio previsto dall'art. 81 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m. che si compone di n. 12 articoli e che della presente deliberazione è parte integrante e sostanziale;
- 2- Di dare atto che, qualora venissero richieste modifiche non sostanziali da parte della Giunta Regionale, le stesse verranno recepite dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento;
- 3- Di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico i provvedimenti conseguenti;
- 4- Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell' art 49 del T.U




**Avente per oggetto: "Approvazione Regolamento della Commissione per il Paesaggio"**

Il sottoscritto Franchetti geom. Massimiliano – Resp. del Servizio Tecnico del Comune di Caiolo (SO) – esprime parere favorevole sulla presente deliberazione ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D. Lgs.vo 267/2000 e s.m.i.

Caiolo, li 16.12.2014

Il Resp. del Servizio Tecnico  
Franchetti geom. Massimiliano



## REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

### ART. 1 – FINALITA'

1. Il presente regolamento disciplina la Commissione per il Paesaggio di Caiolo (SO), ai sensi dell'art. 81, della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i e dell'art. 148 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

### ART. 2 – ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE


1. E' istituita la Commissione per il Paesaggio di Caiolo (SO), ai sensi e per gli effetti dell'art. 81 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12, quale organo tecnico-consultivo che esprime pareri obbligatori, non vincolanti, in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza del Comune, nonché al giudizio di impatto paesistico previsto dal PTR - Piano Paesaggistico Regionale approvato con DCR n. VIII/951 del 19 gennaio 2010.

### ART. 3 – COMPETENZE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione per il Paesaggio è competente ad esprimere obbligatoriamente pareri per:
  - il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e l'irrogazione delle sanzioni di cui agli articoli 146 e 167 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni ed all'art. 4 del DPR 9 luglio 2010, n. 139, relativamente alle competenze attribuite dall'art. 80 della LR 12/2005 e successive modifiche ed integrazioni;
  - le opere soggette all'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;
  - in merito al giudizio di impatto paesistico dei progetti di recupero abitativo dei sottotetti di cui all'articolo 64, comma 8;
  - in merito al giudizio di impatto paesistico previsto dal PTR - Piano Paesaggistico Regionale approvato con DCR n. VIII/951 del 19 gennaio 2010 sulla base dei criteri approvati con la DGR n. 7/11045 del 8 novembre 2002 nonché in relazione alla valutazione dei progetti di recupero ai fini abitativi dei sottotetti da realizzarsi in ambiti non sottoposti a tutela paesaggistica, ai sensi dell'art. 64, comma 8 della LR 12/2005;
  - in ogni altra ipotesi espressamente prevista dalla normativa vigente.
2. Alla Commissione per il Paesaggio può altresì essere richiesto un parere:
  - sulle proposte di piani e/o programmi soggetti alla Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'art. 4, comma 2 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12,
  - sui piani attuativi

### ART. 4 – COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione è composta da 3 (tre) membri aventi particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale.
  - a) Presidente della Commissione: Il Presidente della Commissione dovrà essere in possesso di laurea e abilitazione all'esercizio della professione ed aver maturato una qualificata esperienza, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici;

- 
- b) Due Componenti: i componenti devono essere scelti tra i candidati che siano in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in una materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali. I componenti devono aver altresì maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale, se diplomati, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie sopraindicate e con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite all'ente Locale. Il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, nonché ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizioni in albi professionali o regionali, partecipazione alle commissioni per il paesaggio) attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio dovranno risultare dal curriculum individuale;
- c) Segretario di commissione, senza diritto di voto.

#### **ART. 5 – NOMINA DELLA COMMISSIONE ED INCOMPATIBILITA'**

1. La nomina dei membri della Commissione è effettuata dall'organo esecutivo competente sulla base della comparazione e valutazione dei titoli di studio e dei curricula dei candidati che hanno presentato domanda.
2. Con tale atto viene anche designato il Presidente della Commissione e può essere indicata, eventualmente, una lista di membri supplenti cui attingere in caso di rinuncia, decadenza o revoca del mandato di uno o più membri effettivi.
3. Non possono essere nominati componenti della Commissione i soggetti che rivestono già una carica comunale sulla base di quanto disposto dal D. Lgs. 267/2000.
4. Non possono altresì essere nominati membri della Commissione Paesaggio coloro che siano anche membri di Commissione Edilizia e/o urbanistica nonché i dipendenti dell'Ente che svolgano anche funzioni in materia edilizia ed urbanistica poiché non sarebbe garantita, come richiesto dall'art. 146, comma 6 del D.Lgs. 42/2004, una separata valutazione dei due profili (paesaggistico e urbanistico-edilizio).
5. E' membro di diritto il segretario di commissione verbalizzante. In caso di sua assenza o impedimento, il Presidente può delegare un componente della Commissione ad assumere la Presidenza.

#### **ART. 6 – CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE**

1. La Commissione è convocata, allegando l'ordine del giorno che deve contenere l'indicazione dei singoli argomenti da trattare, dal Presidente della stessa.
2. L'invio della convocazione è effettuato almeno 5 (cinque) giorni prima della seduta;
3. Il termine di cui al precedente comma 2 può essere ridotto in casi d'urgenza in base alla valutazione del Presidente.

#### **ART. 7 – VALIDITA' DELLE SEDUTE E DEI PARERI ESPRESSI**

1. Per la validità delle sedute della commissione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti la stessa.
2. La commissione esprime il parere obbligatorio di cui all'art. 2 del presente Regolamento a maggioranza dei componenti presenti; a parità di voti prevale il voto del Presidente.
3. I componenti la Commissione che abbiano un interesse personale sull'argomento, poiché relativo ad interventi riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini, fino al quarto grado, devono astenersi dal partecipare alla discussione e alla votazione relativa all'argomento stesso;
4. Le sedute della Commissione non sono pubbliche.

#### **ART. 8 – ATTIVITA' DI SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE**

1. Le funzioni di segreteria della Commissione saranno garantite dal personale dell'Ente.
2. La segreteria cura i rapporti con gli altri settori dell'Ente a qualunque titolo interessati all'istruttoria delle pratiche e predispone la documentazione relativa ai progetti in discussione mettendola a disposizione dei componenti la Commissione.
3. Di ogni seduta della Commissione viene redatto apposito verbale, che deve contenere il nome dei presenti, la durata della seduta, l'enunciazione delle questioni trattate, una sintesi degli interventi e dei pareri espressi, con l'indicazione se siano stati espressi all'unanimità o a maggioranza; in tal ultimo caso devono essere riportate nel verbale le motivazioni dei voti contrari alla decisione assunta.
4. Il verbale è sottoscritto dal Presidente della Commissione e dal segretario della stessa.


#### **ART. 9 – TERMINI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE**

1. La Commissione per il Paesaggio è tenuta, in via generale, ad esprimere il proprio parere in sede di prima convocazione e comunque, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre la successiva seduta utile.
2. La Commissione esprime parere sulla base degli elaborati allegati al progetto o al piano, oltre che sulla base della relazione istruttoria redatta dalla struttura tecnica o dalla specifica professionalità all'uopo individuata dall'Ente.
3. La Commissione ha facoltà di richiedere un supplemento istruttorio, documentazione integrativa, effettuazione di sopralluoghi, richiedere l'audizione dei progettisti per l'illustrazione degli elaborati.
4. La Commissione può redigere un rapporto consuntivo, con cadenza periodica e/o al termine del proprio mandato, sulla propria attività affinché, messo a disposizione dell'Ente, possa essere utile al miglioramento delle attività della Commissione stessa.

#### **ART. 10 – CRITERI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE**

1. La Commissione esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme, e i vincoli degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio.
2. La Commissione, valuta gli interventi proposti in relazione a:
  - la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato e/o alle motivazioni del vincolo di tutela paesaggistica nonché in relazione al corretto inserimento nel contesto paesaggistico-ambientale, tenendo conto delle prescrizioni ed indirizzi contenuti nei "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici" (DGR n. IX/2727 del 22 dicembre 2011);
  - la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica e la compatibilità e congruità con i criteri e le misure prescrittive contenute nel PTR - Piano Paesaggistico Regionale sulla base delle "Linee guida per l'esame paesistico dei progetti" (DGR n. 7/11045 del 8 novembre 2002), nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e (eventualmente) nel Piano Territoriale di Coordinamento del Parco delle Orobie.

## ART. 11 DURATA DELLA COMMISSIONE E SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI



1. La Commissione rimane in carica per la durata del mandato amministrativo dell'Amministrazione Comunale e comunque sino alla nomina della nuova Commissione, che deve avvenire nel rispetto della disciplina del rinnovo degli organi amministrativi, che potrà esercitare i propri compiti solo a seguito della verifica, da parte di Regione Lombardia, dell'idoneità dell'Ente all'esercizio delle funzioni paesaggistiche.
2. I componenti della Commissione che non partecipino, senza giustificato motivo, a 3 (tre) sedute consecutive della Commissione o, a 4 (quattro) sedute anche non consecutive nel corso di un anno solare decadono dall'incarico senza necessità di specifica dichiarazione.
3. Qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica prima della scadenza, si provvederà alla sua sostituzione attingendo alla lista dei membri supplenti che restano in carica per il solo residuo periodo di durata della Commissione.



## ART. 12 – INDENNITA' E RIMBORSI

1. Ai sensi dell'art. 183, comma 3, del D. Lgs. 42/2004, per i componenti della Commissione non è previsto alcun compenso o indennità di presenza, ma può essere corrisposto il solo rimborso spese sostenuto e documentato.



Letto , confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
Giuseppe Pirana



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Annalisa Pansoni




### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


Si dichiara che il presente atto viene pubblicato all'albo pretorio on-line di questo Comune in data 19 DIC, 2014 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs.vo 267/2000.

Caiolo, li 19 DIC, 2014

IL MESSO COMUNALE  
Cinzia Vettovali



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Annalisa Pansoni



### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
- La presente deliberazione diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.

Caiolo, li 19 DIC, 2014



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Annalisa Pansoni

